

BE COMPLIANT!

La sentenza del mese



La parola della Cassazione

(Cassazione Penale, sentenza n. 4480/2021)



Un lavoratore cadeva durante una lavorazione in quota presso l'ente distaccatario, a causa di dispositivi in cattivo stato di manutenzione forniti dall'ente distaccante.

"In caso di distacco di un lavoratore da un'impresa a un'altra i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione".



Gli obblighi di formazione e informazione, la fornitura di presidi di protezione e la vigilanza sul corretto funzionamento e manutenzione degli stessi gravano sul **datore di lavoro distaccante**; mentre l'**ente distaccatario** ha l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la prestazione viene eseguita.



Condannati ente distaccatario ed ente distaccante per l'illecito di lesioni colpose aggravate, ai sensi dell'**art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/01**, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. L'ente distaccante, in particolare, avrebbe beneficiato di un risparmio di spesa derivante dalla mancata predisposizione e dall'omessa manutenzione o sostituzione di un presidio atto a prevenire l'infortunio.

In caso di commissione di reati da parte di soggetti in posizione apicale, la responsabilità amministrativa dell'Ente è esclusa ove:

-  l'organo dirigente **ha adottato ed efficacemente applicato modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
-  il compito di aggiornare i modelli e di vigilare sulla loro applicazione è stato affidato ad un **organismo dell'Ente dotato di sufficienti poteri di iniziativa e di controllo**;
-  l'autore del reato ha eluso **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione dell'Ente;
-  non vi è stata omissione o insufficiente **vigilanza da parte dell'organismo di controllo**.

Le sanzioni ex D.Lgs. 231/2001

Le sanzioni a cui le Società possono andare incontro nel caso di condanna per l'illecito di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/01 sono particolarmente gravose e applicabili anche in via cautelare:



➤ **sanzioni pecuniarie** sono comprese tra € 64.500 e € 1.549.000;



➤ **sanzioni interdittive**, come l'interdizione dall'esercizio delle attività.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Dipartimento Compliance

- Avv. Roberta Di Vieto: roberta.di.vieto@studiopirola.com
- Avv. Daniele Ghedi: daniele.ghedi@studiopirola.com

